



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**ALLEGATO B
FACSIMILE CONVENZIONE**

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART 56 DEL DLGS 117 DEL 2017 PER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA GRATUITA A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA, IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO. CIG B41E4837B8. CUP H14H22000470006.

TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato da _____, (nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ (di seguito denominato "Comune")

E

L'Ente _____ con sede legale in _____, Via _____, CF _____, di seguito anche chiamato "Ente" iscritto al n. _____ del Registro _____ nella persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. in data è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117 del 3/7/2017 a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione degli interventi in oggetto;
- con determinazione dirigenziale _____ è stata individuato l'ente del terzo settore, con sede legale in _____ (____), per la realizzazione degli interventi di cui al precedente copoverso, per la durata di 16 mesi a decorrere dal **01.12.2024 e fino**

al 31.03.2026, per l'importo complessivo onnicomprensivo di € 60.000,00 incluso ogni onere di natura fiscale, e inclusa l'IVA se dovuta;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, finalità, destinatari, personale

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio-assistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Firenze e L'ETS gestore per la realizzazione di un centro di prima accoglienza, composto da un ambulatorio di medicina generale specialistica e da un ambulatorio odontoiatrico per la realizzazione di prestazioni gratuite a favore di cittadini immigrati e di tutti coloro i quali che, in situazione di reale emarginazione sociale, necessitano di visite mediche generali, specialistiche e odontoiatriche.

L'attività oggetto della presente convenzione verrà realizzata presso alcuni locali esclusivamente dedicati all'interno del Complesso Albergo Popolare, di proprietà del Comune, ubicati in via del Leone, 35

Il Comune si riserva la possibilità, in caso di sopravvenuta necessità, di assegnare all'Associazione altri locali idonei allo scopo.

Tali locali sono concessi in uso gratuito all'ETS gestore esclusivamente nell'ambito dell'attività gestionale dei servizi erogati.

L'attività di cui alla presente convenzione è rivolta alla popolazione extracomunitaria e non, in situazione di reale emarginazione sociale che necessita di visite di medicina generale, specialistica e di odontoiatria, nell'ambito degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura.

L'ETS gestore si impegna a fornire le prestazioni di seguito sinteticamente elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. servizi di medicina generale (servizio "medico di famiglia per cittadini immigrati" e prestazioni mediche generali, specialistiche e di emergenza)
2. servizio odontoiatrico;
3. servizio infermieristico (servizio farmaceutico, approvvigionamento, pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione materiali e strumenti impiegati, prelievi di materiali organici da sottoporre ad accertamenti; funzioni di controllo per la sanificazione degli ambienti, cura dello smaltimento dei rifiuti speciali ed urbani)
4. servizi amministrativi
5. servizio punto CUP dedicato.

Le attività dovranno andare ad integrarsi con quelle del Centro "la Fenice", anche nell'ottica della costituzione di un Centro Servizi Sociosanitario.

Tali attività e servizi si svolgeranno nel corso dell'anno, nei giorni ed orari che saranno concordati di volta in volta secondo la disponibilità dei volontari e gli orari del centro

Lo svolgimento delle attività si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, e relativamente alle prestazioni di odontoiatria nei locali assegnati, è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte per gli ambulatori odontoiatrici dalla vigente normativa.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'ETS gestore garantisce la disponibilità di un numero di volontari o di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa sanitaria vigente. L'ETS gestore si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente. Il rapporto col personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia. L'ETS gestore si impegna ad assicurare con polizza R.C. verso terzi l'attività realizzata e il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati) per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione. L'Associazione garantisce altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Art. 2 – Durata e rinnovo

La durata della Convenzione, viene stabilita in 16 mesi, **a partire dal 01.12.2024 e fino al 31.03.2026**

La Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 16 mesi, con provvedimento della Direzione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, senza che l'Ente affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'avvio degli interventi e delle attività anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 3 – Luogo di Esecuzione

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso la struttura, di proprietà del Comune di Firenze, situata in alcuni locali esclusivamente dedicati all'interno del Complesso Albergo Popolare, di proprietà del Comune, ubicati in via del Leone, 35.

Il Comune si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di assegnare all'ETS gestore altri locali idonei allo scopo.

Tali locali sono destinati alla realizzazione di un primo intervento sanitario e sono concessi in uso gratuito all'Associazione esclusivamente nell'ambito dell'attività gestionale di cui al presente atto e alle seguenti condizioni:

- I locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei all'uso specifico

- Per tutta la durata dell'uso l'ETS sarà considerato a termini di legge consegnatario responsabile e custode dei locali ad essa affidati. I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso
- Al termine del periodo di uso gratuito verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti, che redigeranno apposito verbale
- Tutti i danni causati a cose e/o persone durante e in connessione dell'uso gratuito dei locali in oggetto dovranno essere risarciti dall'ETS al Comune
- Nel caso che i locali richiedano la chiusura parziale e/o totale per cause di forza maggiore e per lungo periodo, l'ETS non potrà accampare pretese di sorta verso il Comune

L'ETS SI OBBLIGA:

- Ad assicurare l'uso diligente dei locali e dei servizi annessi oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere
- A ritenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività gestionale svolta presso la struttura in questione
- Ad assumere l'onere della spesa relativa alle manutenzioni ordinarie dei locali, a rispettare tutte le normative e adempimenti in materia di salute e sicurezza dei propri addetti, ad effettuare la valutazione del rischio incendio organizzando, inoltre, una squadra di emergenza che si coordini con gli altri soggetti presenti nell'intero complesso ove insiste la struttura

NON SONO A CARICO DELL'ETS le seguenti spese:

- Manutenzioni straordinarie
- Spese di gestione inerenti la fornitura di gas, energia elettrica ed acqua
- L'onere organizzativo ed economico di assicurare la manutenzione periodica e preventiva degli impianti e delle strutture a servizio di tutto l'immobile

L'uso gratuito dei locali di proprietà comunale potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Comune in caso di:

- Violazione delle norme contenute nella presente convenzione
- Utilizzo dei locali per usi diversi da quelli stabiliti
- Sostanziale modificazione dello statuto dell'Associazione
- Impossibilità a garantire la continuità dei progetti la cui realizzazione è prevista mediante l'utilizzo di locali in questione

Sono a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di "datore di lavoro".

L'ETS gestore risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature, materiali inidonei messi a disposizione. L'ETS gestore dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto. L'accesso ai locali da parte del personale del Comune è concordato tra i rispettivi responsabili.

Art. 4 - Attività

L'Ente si impegna a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione così come dettagliate nella proposta progettuale presentata e secondo quanto contenuto nella presente Convenzione e nell'Avviso richiamato in premessa.

L'Ente si impegna altresì a trasmettere una relazione a cadenza trimestrale sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli obiettivi raggiunti.

I servizi erogati sono organizzati nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 – Spese rimborsabili

L'importo della Convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € **60.000,00 onnicomprensivo incluso ogni onere di natura fiscale, e inclusa l'IVA se dovuta;**

Il rimborso deve intendersi fino alla concorrenza massima - e non oltre – del suddetto importo.

L'importo pattuito sarà corrisposto in rate mensili entro 60 gg dalla data di ricevimento alla PEC della Direzione Servizi Sociali dei documenti contabili relativi incluso un Report sulle attività svolte.

Con cadenza semestrale, e poi al termine della convenzione verrà presentato il rendiconto di dettaglio dei costi sostenuti supportato da idonea documentazione giustificativa di spesa.

La polizza assicurativa di cui all'art 18 del Dlgs 117 del 2017 al successivo art. 7 deve intendersi comunque ricompresa nel rimborso complessivo previsto.

Il Comune riconoscerà all'Ente il rimborso delle spese pertinenti al progetto effettivamente sostenute e documentate.

Il pagamento avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti fiscali, e anche previdenziali, assicurativi e assistenziali.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'ente deve comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della prestazione alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Art. 6 - Obblighi dell'Ente affidatario

L'Ente si obbliga:

6. a garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nella proposta progettuale presentata;

7. a collaborare con la Direzione Servizi Sociali e seguirne le indicazioni fornite;

L'Ente si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica.

L'Ente solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'Associazione stessa.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità civile e penale per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di Convenzione, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'ente è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Dal momento che si prevede di finanziare la convenzione – in corso di esecuzione – con fondi PNRR e quindi con risorse finanziarie provenienti da fondi strutturali dell'Unione Europea, alla stessa si applica quanto previsto dall'art. 47 del D. L. 77 del 2021.

In particolare, alla presente convenzione si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare al Comune una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare al Comune la **certificazione** di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla **legge** 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici devono adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di domanda, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni - se necessarie - (e se

ve ne sono) per l'esecuzione della convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile

Il rispetto della clausola in questione è oggetto di specifico controllo del Comune in sede di esecuzione del contratto, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC", di cui all'art. 47 comma 8 D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, si applicano, altresì le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, conv. con legge 108/2021

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto convenzionale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto convenzionale,, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto convenzionale,, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di protratto mancato adempimento degli obblighi relativi all'art. 47 DL 77/2021, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto convenzionale,. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 il comune sarà tenuto ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

Art. 7 – Assicurazioni

L'Ente è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

L'Ente ha dichiarato di aver stipulato la seguente polizza per assicurare i propri volontari e dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con massimali non inferiori a quelli specificati nell'avviso:

Polizza n. _____ stipulata con _____ in data _____ con scadenza _____, depositata in copia al Comune.

Art. 8 – Controlli

Il Comune verificherà periodicamente la qualità delle attività svolte dall'Ente a mezzo del proprio personale, anche attraverso accesso alla documentazione ed alla sede dello svolgimento delle attività convenzionate e mediante rilevazioni presso gli utenti destinatari degli interventi

In caso di scostamenti dalla qualità programmata delle attività, il Responsabile del Procedimento potrà prescrivere all'Ente opportune azioni correttive, alle quali la stessa dovrà conformarsi nei tempi assegnati.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Ente, in relazione alle prestazioni di cui alla presente Convenzione, si impegna affinché tutto il personale preposto (sia volontario che non), rispetti gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicato al seguente indirizzo web:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

La violazione degli obblighi previsti nel suddetto Codice è causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Cause di risoluzione

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione – senza indennizzi in favore dell'Ente – per il venir meno dell'interesse pubblico alla realizzazione delle attività in convenzione, ovvero a seguito di una rivalutazione del medesimo interesse che conduca ad una diversa modalità di realizzazione dello stesso.

Inoltre, il Comune si riserva di risolvere la Convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Ente venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora lo stesso Ente perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato adeguamento alle prescrizioni correttive del Responsabile del Procedimento;
- per la violazione degli obblighi di condotta di cui all'art. 9;
- per la mancata realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.
- Violazioni delle clausole PNRR di cui all'art 6

In tutti i casi, la procedura di risoluzione avverrà previa contestazione in contraddittorio delle relative cause.

In caso di risoluzione anticipata, all'Associazione sarà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività fino alla data di risoluzione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione e per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto, autorizza espressamente il trattamento dei dati da parte del Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove

non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Ente prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla vigente disciplina in materia e si obbliga al trattamento dei dati di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente Convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili al termine del rapporto convenzionale.

Art. 11 Disposizioni finali

La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso, con spese di registrazione a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dalle imposte di bollo e registro ex art. 82 comma 5 - D.Lgs. 2017/117.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.